



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

400/A/2020/11.4.1

Roma, data del protocollo

**OGGETTO: Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi ex art. 13, comma 13 D.Lgs. 286/1998 e art. 19 bis D.P.R. 394/1999;
Divieto di reingresso per gli stranieri espulsi ex art. 19 D.P.R. 394/1999.**

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, p.c.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

ROMA

AAAA

Questa Direzione Centrale viene spesso erroneamente interessata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari estere con diverse istanze, con finalità diverse, provenienti da stranieri allontanati dal territorio nazionale.

In particolare, pervengono, sotto forma di istanze di rientro ex art. 13, comma 13 del D. Lgs. n. 286/1998 e ss. mm. e ii., richieste di “*revoca dell'espulsione*”, “*istanze di cancellazione SIS*” e “*richieste di ricongiungimento familiare*” che gli stranieri inoltrano tramite la Rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza. Tutte queste istanze hanno in comune il superamento del c.d. “*divieto di rientro*” ma, mentre alcune (ad es. l'istanza di cancellazione) sono direttamente connesse all'estinzione del divieto per il decorso del termine, le altre operano in costanza di validità dello stesso.

E' importante rilevare che, comunque, per tutte le ipotesi esaminate di seguito, anche a seguito dell'eventuale autorizzazione, permangono le regole ordinarie che regolano l'ingresso nello Stato.

Di seguito l'analisi dei singoli istituti precisando che non si tratterà di quelli previsti dall'art. 17 T.U.I.¹ e dall'art. 31 T.U.I.² in quanto non presentano, nell'applicazione concreta, problematiche di rilievo.

¹ Cfr. art. 17 D.Lgs. n. 286/1998 Diritto di difesa (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15) “1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore”.

² L'articolo 31 del T.U. prevede che il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

ISTANZA DI REVOCA DELL'ESPULSIONE

La richiesta di revoca del provvedimento dovrebbe essere inoltrata all'organo che ha adottato il provvedimento ma, nel caso pervenga a questa Direzione Centrale, si avrà cura di trasmettere la richiesta alla Prefettura competente.

ISTANZE DI CANCELLAZIONE SISII

Il divieto di reingresso dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, è disciplinato dall'articolo 13, comma 14 T.U.I. Tale divieto, a seguito della riforma intervenuta nel 2011 con il D.L. n. 89 (convertito in legge n. 129 del 2011), opera per un periodo **non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni**.

Per particolari motivi di pubblica sicurezza o ordine pubblico, e comunque qualora lo straniero sia considerato persona socialmente pericolosa, **il divieto può essere superiore a cinque anni**³. Il divieto di reingresso è registrato nel Sistema Informativo dalla Questura che ha notificato il provvedimento di espulsione.

In merito a tali istanze è importante sottolineare che, decorso il termine di divieto, lo straniero precedentemente espulso può rientrare normalmente in Italia, purché lo stesso ne abbia i requisiti e fornisca la dimostrazione che si è effettivamente allontanato⁴. Infatti, la materia della decorrenza del termine del divieto di reingresso è disciplinata dall'art. 19 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione). In questo

può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato. Tale autorizzazione può però essere revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.

³ Cfr. Art. 13, comma 14 T.U.I. *“Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5. 14-bis. Il divieto di cui al comma 13 e' registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen.”*

⁴ Cfr. Art. 19 del D.P.R. n. 394/1999 *Divieto di rientro per gli stranieri espulsi “1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato. 1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identità del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno”.*

g



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

caso la legge **non prevede l'emanazione di un provvedimento amministrativo del Ministro dell'Interno**: *"Decorso il termine di cui al comma 1"* lo straniero, **che non deve indicare i motivi della richiesta**, ha soltanto l'onere di provare, con ogni mezzo, di essere uscito dal territorio nazionale. In altre parole, decorso il termine imposto dal decreto di espulsione lo straniero, di fatto, ha già maturato la possibilità di rientrare in Italia ma deve far *"emergere"* tale posizione giuridica provando di essere stato assente dal territorio nazionale.

Infatti si riscontra che molte Questure, allo spirare del termine previsto dal decreto di espulsione, procedono in modo corretto, diretto e autonomo alla cancellazione della segnalazione dopo aver valutato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 19 del Regolamento⁵. Qualora, invece, la Questura non abbia già provveduto autonomamente alla cancellazione e la richiesta pervenga a questa Direzione Centrale direttamente dallo straniero attraverso le Rappresentanze diplomatico-consolari, non essendo in questi casi previsto dalla legge alcun procedimento tipico, questa Direzione Centrale si limiterà a investire l'organo inseritore che, valutata la documentazione prodotta in base all'art. 19 D.P.R. 394/1999, provvederà alla cancellazione o al mantenimento della segnalazione, limitandosi a comunicare l'esito dell'attività alla Rappresentanza diplomatica e notiziando questa Direzione Centrale e la Direzione Centrale della Polizia Criminale – Divisione N-SIS. Si richiama l'attenzione sulla circostanza di assicurare, in tale attività, un accurato controllo sull'esistenza di eventuali altre segnalazioni in SDI di espulsioni *"da eseguire"*, inserite da altre Questure, per i dovuti aggiornamenti delle banche dati e per le conseguenti richieste di cancellazione.

Il medesimo procedimento vale per le espulsioni c.d. giudiziarie, ossia disposte dall'Autorità Giudiziaria come misura di sicurezza o come misura alternativa alla detenzione. Tuttavia in questo caso la Questura che ha inserito l'inammissibilità dovrà interessare l'Autorità Giudiziaria competente a **dichiarare cessata la misura di sicurezza o a dichiarare l'espiazione della pena, unici requisiti che consentono la cancellazione della segnalazione SISII**.

ISTANZA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Il divieto di reingresso in costanza di validità può essere superato a seguito di richiesta di ricongiungimento familiare, ma percorrendo la relativa procedura tipicamente prevista dall'art. 29 T.U.I. e dimostrandone i relativi presupposti.

⁵ Ben vi può essere il caso, infatti, che alla Questura competente consti direttamente la data di effettivo allontanamento dal territorio nazionale avendo ad esempio provveduto all'accompagnamento coattivo dello straniero.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Tale istanza, attraverso il procedimento tipicamente previsto dall'art. 29 T.U.I., comporta un'istruttoria tesa alla valutazione della documentazione, eventualmente allegata, in merito al possesso dei requisiti previsti da legge⁶ e, in ultima analisi, una decisione in merito all'applicabilità del disposto del comma 5 dell'art. 5 del T.U.I.⁷

In tali casi, la Questura territorialmente competente, nel rilasciare il consueto nulla osta al ricongiungimento, interesserà contestualmente la Questura che ha inserito l'inammissibilità per la cancellazione. L'Ambasciata competente concluderà il procedimento amministrativo rilasciando o meno, su comunicazione del competente Sportello Unico presso l'U.T.G. Prefettura, il visto di reingresso.

ISTANZE DI "SPECIALE AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO"

Il divieto di reingresso in costanza di validità può essere superato anche dall'istaurazione di un procedimento ex art. 13, comma 13 del T.U.I. Infatti, in deroga al divieto di reingresso legittimamente comminato all'interno del decreto di espulsione, tale ultimo istituto previsto dal citato articolo del testo unico e dall'art. 19-bis del D.P.R. n. 394/1999 prevede che l'Autorità di vertice dell'Amministrazione possa concedere una "speciale autorizzazione" al rientro.

L'istituto, si presenta come **rimedio a carattere speciale** per quelle situazioni *extra ordinem* che devono essere sottoposte ad una valutazione politica altamente

⁶ Cfr. art. 29, comma 3 T.U.I. "Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente; b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

⁷ Cfr. art. 5, comma 5 T.U.I. "Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

discrezionale, che assume connotati di residualità e di chiusura del sistema e che non trova, nei rimedi tipici, una espressa disciplina.

Anche il Regolamento, quindi, disciplina specificamente il procedimento amministrativo per il rilascio della speciale autorizzazione all'art. 19-bis, rubricato proprio "*Autorizzazione speciale al rientro degli stranieri espulsi*", prevedendo che lo straniero debba presentare l'istanza, diretta al Ministero dell'Interno, **indicando i motivi della richiesta**. Il comma 2 dello stesso articolo prevede espressamente che il procedimento **deve concludersi con un provvedimento del Ministro dell'Interno**. In questo caso, come detto, l'Amministrazione gode di amplissima discrezionalità decisionale, non a caso la legge non prevede condizioni particolari per l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. La decisione si fonda infatti su un bilanciamento di interessi giuridici che possono riassumersi da un lato nell'interesse dello Stato al mantenimento del divieto di reingresso di uno straniero espulso e dall'altro l'interesse dello straniero che, in costanza del divieto di reingresso potrebbe aver maturato una posizione giuridica tale da **"meritare"** il rientro nel territorio nazionale. L'attività istruttoria che questa Direzione Centrale effettua in questi casi consiste, infatti, nell'acquisire dalle Questure competenti le informazioni sullo straniero, utili a determinare una decisione che sarà contenuta in un provvedimento amministrativo espresso.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché sia assicurata la necessaria ed ampia diffusione del contenuto della presente circolare tra tutto il personale e gli Uffici interessati.

IL DIRETTORE CENTRALE

Bontempi